Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Tammaro Maiello	Presidente
Dott. Giovanni Comite	Consigliere relatore
Dott.ssa Oriella Martorana	Consigliere
Dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario
Dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

sentenza

sull'appello iscritto al **n. 60605/R.G.**, proposto da **XX XX** (C.F. XX), rappresentato e difeso, giusta procura in calce, dall'**Avv.** Montorsi Tommaso, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. tommaso.montorsi@ordineavvmodena.it: **appellante**

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (**I.N.P.S.**), in persona del legale rappresentante in carica, difeso dagli **Avv.ti** Preden Sergio, Patteri Antonella, Giannico Giuseppina e Carcavallo Lidia, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c. rispettivamente agli indirizzi p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, e domicilio fisico eletto a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Ente: **appellato**

avverso e per l'annullamento e/o la riforma

della **sentenza n. 55/2022**, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, pubblicata il 10 marzo 2022.

Visti: l'appello e le memorie della parte privata, gli scritti in resistenza della parte pubblica, gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 14 maggio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Di Maro Giuseppina, gli Avv.ti Montorsi Tommaso, per XX XX, e Preden Sergio, per l'INPS.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per la Calabria ha rigettato, con il seguito degli oneri di lite liquidati in € 700,00 oltre agli accessori di legge in favore dell'INPS, la domanda di **XX XX**, rivendicante una migliore pensione all'esito applicativo "*della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile, dal 21° anno di servizio e sino al 31 dicembre 1997, e del 2% dal 1° gennaio 1998 alla cessazione*".

I fatti in breve. A seguito del superamento del concorso per titoli, indetto ai sensi dell'art. 2212-*terdecies*, co. 3 del d.lgs. 66/2010, per l'immissione di 160 (poi elevati a 162) luogotenenti nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, l'odierno appellante, inquadrato dal 18 settembre 1978 nelle carriere dei militari di truppa e dei sottufficiali dei carabinieri, da ultimo quale luogotenente carica speciale, è transitato con decorrenza 31 dicembre 2017 nel ruolo degli ufficiali (cfr. Decreto dirigenziale n. 0426595, del 26 luglio 2018), dal quale è cessato, per raggiunti limiti di età, il 23 settembre 2019. Pertanto, dal 24 settembre successivo fruisce di pensione ordinaria di anzianità liquidata con formula

interamenteretributiva, all'esito del doppio calcolo imposto dall'art.1, co. 707 della legge 190/2014 (cfr. determina CH1032019002290 del 29 agosto 2019). Dall'esame di quest'ultima ha evinto, tuttavia, che "*la progressione intervenuta al termine della propria carriera ha comportato un minore livellodi quiescenza all'atto della cessazione dal servizio*". Difatti, il sistema interamente retributivo, quale conseguenza del c.d. "doppio calcolo", "*ha previsto l'attribuzione delle aliquote di rendimento del 44% (art. 54, co. 1 d.P.R. 1092/1973) per i primi venti anni di contribuzione, incrementato dell'1,80% per ciascun anno successivofino al congedo*". L'incremento dell'1,80% è stato applicato in ragione di quanto previsto dall'art. 54, co. 2 del d.P.R. 1092/1973, in combinato disposto con l'art. 17, co. 1 l. 724/1994 (che fissa l'aliquota del 2% dal 1° gennaio 1998) e con l'art. 2, co. 19 della l. 335/1995, alla cui stregua l'applicazione dell'aliquota del 2% non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base alle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente. Avendo militato nel grado dei sottufficiali sino al 30 dicembre 2017 "*avrebbe, invece, avuto diritto all'attribuzione delle aliquote di rendimento del 44% (art. 54, co. 1 del T.U. 1092/1973) per i primi 20 anni di contribuzione, del 3,60% dal ventunesimo anno (art. 54, co. 6 d.P.R.) al 31 dicembre 1997 e del 2% annuo (art. 17, co. 1, della l. 724/1994) dal 1° gennaio 1998 alla cessazione dal servizio, per un totale del 16,20% per la quota B1 e 45,48% per la quota B2, con conseguente doppio calcolo previsto dalla citata legge 190/2014*". Perciò, il pensionato con lettera (a propria firma) trasmessa a mezzo raccomandata il 16 febbraio 2021 (il cui contenuto è stato letteralmente descritto in precedenza), preceduta da altra nota inviata via p.e.c. il 15 febbraio precedente (sottoscritta anche dell'Avv. Montorsi), ha diffidato l'INPS a provvedere alla riliquidazione del trattamento con le

indicate diverse percentuali di aumento della base pensionabile; l'Istituto, con riscontro del 29 marzo successivo, ha confermato la determina di pensione atteso che "*l'INPS dispone le riliquidazioni del trattamento pensionistico sulla base di nuovi dati dispositivi forniti dall'amministrazione di appartenenza*", così ribadendo che per le anzianità contributive successive al ventesimo anno sono state applicate le aliquote di rendimento previste in relazione al comparto, alla qualifica e al grado di appartenenza del militare. E' seguito un ulteriore sollecito fatto pervenire il 21 aprile 2021 anche all'Amministrazione attiva, al fine di predisporre i nuovi dati dispositivi corretti.

II. La sentenza n. **55/2022** ha dichiarato infondato il ricorso. Preliminarmente ha chiarito che il caso di specie afferisce a un'ipotesi di pensione retributiva erogata per limiti di età, con applicazione del doppio calcolo (ai sensi dell'art. 24 del d.l. 201/2011, come modificato dall'art.1, co. 707 della l. 190/2014). Difatti, poiché dal confronto tra i due regimi, il militare avrebbe avutouna pensione di maggiore importo con il sistema misto, l'INPS ha posto in pagamento quello ottenuto dall'applicazione del sistema interamente retributivo. Tuttavia, l'Ufficiale lamenta l'omessa applicazione del coefficiente di rendimento del 3,60% dal 21° anno di servizio e sino al 31 dicembre 1997 e quello del 2% dal 1° gennaio 1998 e sino alla cessazione. A tal riguardo, il giudice monocratico calabrese osserva che per "*il servizio utile maturato dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011 (data sino alla quale sono valorizzate le anzianità di servizio mediante sistema interamente retributivo), l'aliquota prevista dall'invocato art. 54 del d.P.R. 1092/1973 non trova più applicazione, in quanto in base combinato disposto degli artt. 8 del d.lgs. 165/1997 e 17, co.1 l. 724/1994 trova applicazione l'aliquota annua del 2%, fermo rimanendo*

l'eventuale minore aliquota che – nel caso di XX XX - è giustappunto quella dell'1.80% sul quale l'INPS ha operato il suo calcolo, essendo l'interessato andato in pensione nel ruolo degli Ufficiali e sulla cui base retributiva è stato calcolato l'importo pensionabile alla cessazione". Del resto, nel sistema interamente retributivo, "*il punto di partenza di ogni calcolo è costituito dalla retribuzione pensionabile alla cessazione*", sicché "*non appare corretta una rideterminazione della pensione assumendo un parametro (…) che è in contrasto con il calcolo della base pensionabile (che invece deve tener conto dell'ultima retribuzione alla cessazione avvenuta nel ruolo degli ufficiali)*". Quanto alle "*ordinanze istruttorie di chiarimenti disposte dai giudici contabili nelle fattispecie gemelle, richiamate dal ricorrente, queste originano dal presupposto che – in quei giudizi – la Sezione territoriale aveva ritenuto <<che si appalesa doveroso (…) il dettaglio della qualifica e dei coefficienti applicati al militare al momento della cessazione dal servizio (…), chiarimento non necessario avendo l'INPS puntualmente spiegato le ragioni per le quali non ha applicato il coefficiente del 3,60% dal ventunesimo anno e fino al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998 alla cessazione dal servizio"*. In buona sostanza, per il primo giudice "*il calcolo della pensione su base interamente retributiva, dovendo tener conto dell'ultimo emolumento stipendiale ai fini del calcolo della base pensionabile (necessariamente maggiore atteso il passaggio nel grado superiore dal 2017 al 2019), non può – per ragioni di coerenza logica e di sistematica – considerare il coefficiente maggiore richiesto per il servizio nel minor grado. Sarebbe come ottenere una doppia utilità che è contraria alla ratio della disposizione*".

III. Della decisione si grava **XX XX** che lamenta: "**I.** *Violazione di legge: Violazione e/o mancata applicazione dell'art. 54, co. 8 del d.P.R. 1092/1973; violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione – Mancata applicazione delle*

percentuali di incremento previste per i Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri dall'art. 54, co. 6 del d.P.R.1092/1973 e dal combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. 165/1997 e dell'art. 17, co. 1 della l. 724/1994 – Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste – Violazione dell'art. 1084-bis del d.lgs. 66/2010 – Violazione dei principi di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità – contraddittorietà, ingiustizia e illogicità della motivazione– Omessa motivazione".Osserva, che*"l'applicazione dei corretti coefficienti richiesti (del 16,20% per la quota B1 e del 45,48% per la quota B2) avrebbe comportato il riconoscimento di un importo complessivo pensionistico ben maggiore rispetto a quello riconosciuto dall'INPS con la determina di pensione"*. Difatti, il raffronto, evinto da una simulazione relativa a un diverso militare (di cui è dato conto nella sent. n. 175/2022, della Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, di accoglimento della pretesa), *"fa emergere in maniera lampante il detrimento pensionistico subìto con il passaggio del Carabiniere, a fine carriera, nel ruolo superiore degli Ufficiali, a fronte di un miglior trattamento pensionistico riservato a coloro che sono rimasti nel ruolo inferiore dei Sottufficiali"*. D'altra parte, *"una simile soluzione appare coerente con l'art. 54, co. 8 del d.P.R. 1092/1973 laddove dispone che <<In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio>>"*. Perciò la suindicata norma dispone *"senza dubbi interpretativi, che al militare non può essere attribuito un trattamento pensionistico inferiore a quello che avrebbe percepito se fosse rimasto nel grado inferiore di provenienza (…); questo anche per non causare una illegittima e ingiustificata disparità di trattamento tra gli Ufficiali del Ruolo straordinario ad esaurimento e i loro ex colleghi Sottufficiali (…), tra l'altro, anche in netto contrasto con l'art. 36 della Carta che sancisce il principio di proporzionalità, il*

quale tende a garantire ai lavoratori una ragionevole commisurazione del trattamento economico (e, conseguentemente, del trattamento pensionistico) alla qualità e all'attività lavorativa prestata". In sostanza, la pretesa negata "*non si traduce in una semplice differenza economica, ma in una vera e propria sottrazione di una percentuale dell'aumento di pensione, persa dall'appellante a fronte di una progressione di grado professionale nell'Arma (…)"*. Al riguardo, diversi sono i pronunciamenti delle Corti regionali favorevoli alle tesi dell'appellante, che "*hanno sancito il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico*". Come rilevato nella sent. 138/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, "*una simile soluzione esprime un principio di rilevanza della diversa carriera del militare, tenendo conto delle peculiarità del grado ricoperto. Diversamente opinando, d'altra parte, un militare che raggiunge il grado di ufficiale in limine della cessazione dal servizio risulterebbe ingiustamente penalizzato rispetto allo stesso militare rimasto nella sua qualifica inferiore fino al termine del servizio, con una discriminazione del tutto ingiustificata (…)"*. Di talché, "*il principio del sistema retributivo, che fonda il trattamento pensionistico in base all'ultima retribuzione percepita, deve essere rimodulato anche con <<l'ulteriore norma precettiva di cui all'art. 54, co. 8 del T.U. 1092/1973>>"* (Sez. giur. Molise n. 52/2022). Conseguentemente, all'appellante "*dovrà essere liquidato il trattamento pensionistico che avrebbe percepito qualora non fosse transitato nel ruolo degli ufficiali, ovverosia con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% annuo dal 21° anno di servizio e sino al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998 e fino alla cessazione*", soluzione che "*oltre ad apparire l'unica possibile nel rispetto del principio dettato dall'art. 54 co. 8, risponde a un elementare criterio di ragionevolezza, in quanto in caso contrario da una promozione deriverebbe in modo*

inaccettabile, a scapito del ricorrente, un trattamento pensionistico meno favorevole" (cfr. Sez. giurisd. per l'Emilia-Romagna 175/2022, Sez. giurisd. T.A.A.- sede di Bolzano 19/2022, Sez. Abruzzo 4 e 6/2023).

Sotto un ulteriore profilo, l'appellante rileva non essere vero, quanto "*lascia sottintendere la sentenza del giudice di prime cure*", che "*il transito nel ruolo Ufficiali determini automaticamente una maggiore retribuzione, e ciò per il semplice fatto che l'interessato è stato posto in congedo con il grado di Tenente e per tale grado la legge prevede chiaramente un parametro stipendiale di 148, identico a quello previsto per il grado di luogotenente carica speciale (grado di provenienza del XX)*". Deduce poi "*che non sussistono elementi normativi ostativi all'applicazione di coefficienti incrementali diversi in relazione ai diversi periodi di carriera dell'interessato e, quindi, al riconoscimento del diritto dell'appellante ad incrementi annui della base pensionabile del 3,60% dal ventunesimo anno al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998 fino alla data del transito nel ruolo degli Ufficiali (avvenuto il 31 dicembre 2017), maturati quando egli prestava servizio nel ruolo dei Sottufficiali dell'arma; questo in coerenza con il dettato dell'art. 54, co. 8 del T.U. 1092/1973, che esprime un principio di rilevanza della diversa carriera del militare, tenendo conto della peculiarità del grado ricoperto (Sez. giurisd. Piemonte n. 138/2022)*". Da ultimo, la Sezione territoriale "*omette qualsiasi motivazione in merito all'applicazione, al caso di specie, del co.8 del suindicato art. 54 (…)*". Conclude, in riforma della sentenza appellata "*per la rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio e fino al 31/12/1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998 alla cessazione, l'applicazione di ogni beneficio economico che l'art. 54 del T.U. 1092/1973 prevede a partire dal co. 1, con riconoscimento degli arretrati e*

degli accessori come per legge dal dì del dovuto al (…) soddisfo". Vinte spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In sede istruttoria, chiede di ordinare all'INPS di fornire chiarimenti "*evidenziando se l'appellante, qualora non fosse transitato nella qualifica superiore, avrebbe goduto di un trattamento pensionistico più favorevole, quantificandone così l'effettivo ammontare (come avvenuto in primo grado in casi identici)*". In subordine, ove necessario, insta per l'esperimento di una C.T.U.

III.I. Con la memoria acquisita al fascicolo *on-line* il 22 luglio 2024 l'appellante, previo richiamo di altre decisioni delle Corti territoriali (Sez. Campania n. 77/2024 e nuovamente Sez. Piemonte 138/2022), ha ribadito le conclusioni già rassegnate e, in subordine, qualora ritenuto necessario, ha formulato "*istanza di deferimento alle Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 114 c.g.c. (…), in considerazione dei diversi orientamenti finora emersi presso le varie Corti territoriali, che stanno determinando disparità di trattamento pensionistico tra gli stessi ricorrenti*".

III.II. Con la memoria acquisita al fascicolo *on-line* il 16 aprile 2025 il militare, previo richiamo di altre decisioni regionali (Sez. giurisd. Toscana n. 102/2004), ha ribadito le conclusioni del gravame, anche in termini di ordine "*all'INPS di effettuare la simulazione del calcolo del trattamento pensionistico che sarebbe spettato all'appellante qualora avesse proseguito il servizio nel ruolo di Sottufficiale, in base ai dati forniti dal CNA (…)*".

IV. Con comparsa versata nel fascicolo *on-line* il 22 aprile 2025, si è costituito in giudizio l'INPS, che ha concluso per il rigetto dell'appello. Rileva, preliminarmente, che "*con le sentenze nn. 25/2025 della Sezione terza di appello, 219, 221 e 222/2024 della Sezione prima centr. e 32/2023 e 75/2024 della*

Sezione giurisdizionale di appello per la Sicilia, sono state reputate infondate domande giudiziarie identiche a quella articolata dal XX". In specie, le decisioni della Corte regionale per il Piemonte nn. 136, 137 e 138, richiamate a supporto dell'odierno gravame, sono state, rispettivamente, riformate dalle sentt. nn. 221, 219 e 222/2024 della Sezione prima di appello. Ciò premesso, l'Istituto rileva che le censure contenute nel gravame non valgono l'accoglimento e la giurisprudenza di appello merita continuità, trattandosi di un orientamento persuasivo e non infirmato dalle generiche deduzioni articolate dall'appellante. Difatti, i giudici di secondo grado hanno chiarito che l'art. 54, d.P.R. 1092/1973 va letto in combinato disposto con l'art. 53, alla cui stregua "*la retribuzione di riferimento nel calcolo della pensione è l'ultima percepita, ovverosia quella riferita alla categoria o al grado maturati al momento della cessazione dal servizio*". Di talché, anche l'aliquota di calcolo, che rappresenta una frazione di una specifica e determinata retribuzione percepita alla cessazione, deve essere riferita alla categoria o al grado maturati alla conclusione del servizio, perciò alla retribuzione percepita come ufficiale e alla corrispondente aliquota. Inoltre, come chiarito dal giudice di appello (Sez. Siciliana nn. 32/2023 e 75/2024) l'aliquota del 3,60% non può trovare applicazione in quanto l'ufficiale è stato collocato a riposo per limiti di età, dovendosi "*l'art. 54, co. 6 del d.P.R. 1092/1973 leggere in combinato disposto con il co. 5, testualmente applicabile ai militari collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio*". Quanto poi all'applicazione del co. 8 dell'art. 54, statuente che in ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data della cessazione, osserva che

"*l'appellante non ha mai dato dimostrazione, all'esito di calcoli effettuati utilizzando poste contabili conformi a diritto (…), che la pensione che avrebbe conseguito con il grado di sottufficiale sarebbe stata superiore a quella conseguita con il grado di ufficiale*, dimostrazione che "*non può certo essere fornita utilizzando dati riferiti ad altri pensionati e comunque basati su aliquote di rendimento in concreto non applicabili all'odiernoappellante*". Detta clausola non è tuttavia spendibile per la fattispecie di causa, sulla base di un'interpretazione sistematica dell'art. 54cit. Difatti, il co. 8 prevede che la pensione non può essere, nel minimo, inferiore a quella astrattamente conseguibile nel grado inferiore e, in combinato disposto, il co. 7 che quella stessa pensione non potrà comunque, nel massimo, superare l'80% della retribuzione pensionabile di riferimento.I due limiti, secondo l'INPS, "*sono fra loro indissolubilmente connessi, atteso che il sistema di calcolo delineato trova il suo equilibrio, ed assicura sostenibilità alla gestione, proprio perché al limite minimo fa riscontro quello massimo*".Vi è però che con il nuovo sistema di calcolo previsto dall'art.1, co. 707 della l. n. 190/2014 (c.d. doppio calcolo) quel tetto massimo non è più operativo. In ragione di questo, la pensione calcolata con il sistema interamente retributivo è stata liquidata sulla base di un'aliquota di rendimento complessiva del 90,80%, e dunque superiore all'80%. Sicché, l'appellato è persuaso che "*la sopravvenuta inapplicabilità del limite massimo di cui all'art. 54, co.7 (…)*" abbia determinato "*la consequenziale inapplicabilità del connesso limite minimo di cui all'ottavo comma dell'art. 54*".

V. Alla pubblica udienza odierna, i procuratori delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] Ammissibilità del gravame.

Preliminarmente, preme evidenziare che l'appello rispetta i canoni prospettici indicati all'art. 170 c.g.c. in quanto sollecita la corretta interpretazione delle norme disciplinanti la misura della pensione previa compiuta individuazione dei coefficienti di rendimento fruibili nel sistema retributivo, ai quali è collegata la prestazione previdenziale, disposizioni contenute nell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, nell'art. 17, co. 1 della l. 724/1994, nell'art.2, co. 19 della l. 335/1995 e nell'art. 8 del d.lgs. 165/1997.

[2] Nel merito, infondatezza dell'appello.

La soluzione esegetica richiede, *principaliter*, alcuni chiarimenti in fatto. L'appellante è stato arruolato il 18 settembre 1978 nell'Arma dei carabinieri dove ha svolto servizio dapprima come carabiniere e poi come sottufficiale, grado che ha conservato sino al 30 dicembre 2017. Difatti, con il Decreto dirigenziale del 18 settembre 2017, modificato da quello del 5 dicembre seguente, è stato indetto il concorso per soli titoli, ai sensi dell'art. 2212-*terdecies*, co. 3 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il "*Codice dell'ordinamento militare*"), per l'immissione di 160 (poi aumentati a 162) luogotenenti in servizio permanente nell'Arma, nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dei carabinieri. Allo stesso ha partecipato il Luogotenente C.S. XX XX, classificatosi alla 24^ posizione e dichiarato vincitore. Immesso nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali con decorrenza 31 dicembre 2017, è cessato dal servizio per limiti di età il 23 settembre 2019, con il grado di tenente (come risulta dagli atti), in cui ha militato per anni uno, mesi 8 e giorni 24. Conseguentemente, l'INPS ha

liquidato in beneficio del medesimo, dal 24 settembre 2019, il trattamento ordinario di anzianità tenendo conto delle aliquote di rendimento corrispondenti al grado di ufficiale (tenente) alla cessazione. Invero, poiché l'anzianità contributiva del militare al 31 dicembre 1995 era superiore ai 18 anni, la pensione non è stata interessata dall'applicazione del regime contributivo previsto dall'art.1, co. 12 della legge 335/1995. La stessa, tuttavia, rientranel perimetro della riforma "Monti-Fornero", alla cui stregua (si veda l'art. 24, co. 2 del d.l. 201/2011), le quote di pensione corrispondenti alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 devono essere calcolate con il sistema contributivo. L'art. 24, co. 2 è stato in seguito modificato dall'art. 1, co. 707 della l. 190/2014, che ha previsto che l'importo complessivo del trattamento pensionistico, comprensivo delle quote contributive maturate dal 1° gennaio 2012, non può eccedere quanto sarebbe stato liquidato sulla base delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del d.l. 201/2011. In breve, la norma impone di effettuare un doppio calcolo, prevedente il computo dell'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (40 anni, pari all'80% della retribuzione pensionabile), da integrare con "*quella eventualmente maturata tra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa*". Nel caso di specie, il primo importo, pari al rateo annuo lordo di **€ 47.632,36**, è stato calcolato dall'INPS con il sistema interamente retributivo e, quindi, sulla base di tutta l'anzianità contributiva intestata all'assicurato sino alla decorrenza della pensione, pari ad anni 46 e giorni 6 e a un coefficiente di rendimento finale pari al 90,80%. Il secondo, pari al lordo annuo di **€ 50.799,78**, è scaturito dall'applicazione del

sistema misto, ossia retributivo per la quota di pensione maturata al 31 dicembre 2011 (che non può andare oltre l'80% della retribuzione pensionabile) e contributivo per quella conseguita dal 1° gennaio 2012. Essendosi rivelato di importo inferiore il rateo calcolato con il sistema interamente retributivo, l'INPS ha posto in pagamento quest'ultimo, nel rispetto dell'art.1, co. 707 della l. 190/2014, circostanza incontroversa tra le parti. Dalla disamina della determina liquidatoria, come confermato anche dal gravame, emerge poi che l'ente ha applicato le aliquote di rendimento previste all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo il quale, per gli ufficiali come l'appellante, l'accrescimento progressivo è pari al 44% al ventesimo anno di servizio (co. 1), con l'incremento costante dell'1,8% per ogni anno successivo al ventesimo e sino alla cessazione (co. 2). Il sig. XX afferma, invece, che il periodo di servizio svolto dal ventesimo anno in poi si sarebbe dovuto valorizzare, ai fini pensionistici, con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 3,60%, prevista dal co. 6 dell'art. 54 del T.U. cit., tra gli altri, "*per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri*", sino al 31 dicembre 1997. Dal 1° gennaio 1998, atteso quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 54, co. 6 del d.P.R. 1092/1973, 17, co. 1 della l. 724/1994 e 8 del d.lgs. 165/1997 (ora art. 1867 c.o.m.), il coefficiente di rendimento è stato ridotto al 2% e in questa misura si sarebbe dovuto applicare all'anzianità assicurativa maturata sino alla fine del servizio e, dunque, anche all'anzianità contributiva corrispondente al servizio prestato come ufficiale, come autorizzerebbe una corretta esegesi del co. 8 dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973.

L'opinare dell'appellante, come già posto in rilievo nella sent. n. 25/2025 di questa Sezione, relativa a fattispecie perfettamente

sovrapponibile a quella di causa, non persuade, poiché la misura del trattamento, di cui all'art. 54, non può prescindere dalle modalità di determinazione della base pensionabile fissate, per i militari, all'art. 53 del d.P.R. 1092 del 1973. Difatti, la retribuzione percepita dal lavoratore rappresenta, insieme alla durata del servizio prestato, l'elemento fondante del trattamento di quiescenza. A tal riguardo, l'art. 53 (non diversamente da quanto prevede l'art. 43 per il personale civile) dispone, con principio generale che informa il sistema pensionistico, che "*Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'art. 54, penultimo comma* (ossia i graduati e i militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo), *la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18%*". Perciò, dalla pianalettura dell'art. 53, co. 1 emerge, in maniera inequivoca, che la retribuzione di riferimento per determinare la base pensionabile è quella "*costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga*" inevitabilmente collegati alla categoria, qualifica o grado rivestiti dall'assicurato alla data di cessazione dal servizio. L'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" prevede che "*Nell'applicare la legge non si può a essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*". Proprio con particolare riguardo alle disposizioni pensionistiche e alle implicazioni che dalle stesse discendono ai fini della sostenibilità del sistema, il primato del criterio letterale deve massimamente concorrere, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca di un senso normativo il più possibile riconoscibile e palese, alla definizione in termini di certezza e

determinatezza della fattispecie afferente alla determinazione della base pensionabile, che in via generale deve essere sorretta da disposizioni chiare e trasparenti. Sicché, il richiamo dell'art. 12 al "*significato proprio*" delle parole deve indurre a ritenere che, ogniqualvolta queste ultime (come in specie), per quanto utilizzate anche nel linguaggio corrente, siano portatrici di un significato specifico perché di appartenenza e derivazione di un determinato ramo dell'ordinamento giuridico (quello previdenziale), siano state dal legislatore proprio in quest'ultimo senso impiegate. In tal modo, di regola, la nozione di significato "proprio" e quella di significato "tecnico-giuridico" vengono a coincidere.

Conseguentemente, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, la lettura, obbligatoriamente coordinata, degli artt. 53 e 54 del T.U. n. 1092/1973, impone di esprimere la misura del trattamento attraverso le aliquote di rendimento previste e logicamente correlate alla qualifica e al grado maturati dal militare/lavoratore alla data della cessazione dal servizio. Le aliquote di rendimento, dette anche coefficienti di rendimento, costituiscono il parametro di riferimento per la determinazione delle quote A e B di pensione nel sistema retributivo e traducono la retribuzione alla cessazione e quella media degli ultimi anni in trattamento pensionistico. Queste, rappresentano una frazione specifica e determinata della retribuzione, che nel caso della quota A consegue, per dettato normativo (artt. 43 e 53 T.U. 1092/1973), "*all'ultimo stipendio o all'ultima paga (…) integralmente percepiti*". *Rebus sic stantibus*, la legge non ammette effetti dissociativi (dettati *ex post* da calcoli di convenienza) tra "*stipendio o paga*" percepiti alla cessazione, categoria, qualifica e grado causa di quella retribuzione e aliquote di trasformazione

previste per quella qualifica, grado e categoriastipendiale. Perciò, nell'ipotesi di causa, all'esito del doppio calcolo imposto dall'art. 1, co. 707 della l. 190/2014, al Tenente XX è stato applicato il sistema integralmente retributivo quale risultante della quota A e della quota B: la prima, calcolata in base all'ultimo stipendio, per le anzianità maturate al 31 dicembre 1992, ex art. 13, co. 1 lette a) del d.lgs. 503/1992; la seconda, determinata con riferimento alla media delle retribuzioni e relativa all'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 alla data della cessazione dal servizio, ex art. 13, co. 1 lett. b) del d.lgs. 503/1992. Nel caso, la quota B è suddivisa in due segmenti temporali: il primo, dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 (B1), il secondo, dal 1° gennaio 1998 alla cessazione dal servizio (B2). Essendo, l'anzianità posseduta al 31 dicembre 1992, superiore a 15 anni, nella media entrano soltanto le ultime dieci annualità (art. 7, del d.lgs. n. 503/1992). Di talché, tenendo conto della retribuzione pensionabile alla cessazione, pari a € 45.915,01, e della media delle retribuzioni (pari a € 55.481,84 e a € 53.814,07), nonché delle maggiorazioni di legge, il rateo di pensione è stato determinato nell'importo annuo lordo di € 47.632,36, corrispondente al 90,80% della base pensionabile (ottenuto incrementando il 44% sui primi venti anni utili dell'1,80% annuo per i successivi 26 anni e giorni 6), quindi superiore a quell'80% che il co. 7 dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 indica quale limite invalicabile. Non può, perciò, convenirsi con l'argomentare dell'appellante rivendicante l'applicazione del coefficiente di rendimento del 3,60%, dal 21° anno di contribuzione e sino al 31 dicembre 1997, e del 2%, dal 1° gennaio 1998 e sino alla cessazione dal servizio, previsti per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, atteso che il medesimo non rivestiva alla cessazione detto

grado essendo transitato, per sua libera scelta, nel ruolo degli ufficiali, sia pure straordinario a esaurimento (art. 2212-*terdecies* del d.lgs. n. 66/2010). La partecipazione a una procedura selettiva è una scelta libera del militare dalla quale non possono che derivare gli effetti alla stessa collegati dalla legge. Infatti, il mutamento dello *status* porta con sé tutte le conseguenze che da questo discendono e che non sono sostituibili a seconda della convenienza: "*cuius commoda, eius et incommoda*" (sempre che l'appellante riesca a dimostrare che questo abbia effettivamente comportato uno svantaggio). Al riguardo, la corretta esegesi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 1092/1973 non impone di discettare (come fa l'appellante) sulle differenze tra il trattamento stipendiale dell'ufficiale e quello del sottufficiale a una data certa, bensì che si prenda a riferimento la retribuzione alla cessazione corrispondente al grado rivestito dall'assicurato. Perciò, il militare non può procedere a una selezione degli effetti, economici e no, e ritenerne applicabili solo taluni. Il co. 8 dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, prevedente che "*In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni utili maturati alla cessazione dal servizio*", richiamato dall'appellante per legittimare l'applicazione dei coefficienti di rendimento previsti per i sottufficiali e sopra richiamati, non può sterilizzare gli effetti dell'ultimo stipendio, integralmente percepito in ragione della qualifica e del livello di appartenenza, sulla determinazione della base pensionabile: prima si determina quest'ultima e solo dopo si applicano i coefficienti di rendimento alla stessa strettamente correlati. Pertanto, il co. 8, dell'art. 54, va letto, al fine di offrire coerenza al sistema, in combinato disposto non solo con gli altri alinea dello stesso, ma anche conl'art. 53, che non può perciò divenire

recessivo, e, in termini evolutivi, con la successiva normativa pensionistica che ne ha attenuato il carattere precettivo di salvaguardia. Questo perché la determinazione della base pensionabile, anche in termini di corretti coefficienti di trasformazione, non appartiene né all'amministrazione, né al giudice, né all'assicurato ma alla legge e (per i civili) alla contrattazione collettiva. Vi è poi che un siffatto meccanismo, che mira a valorizzare la rilevanza delle norme applicabili nelle diverse epoche di versamento dei contributi, si concilia proprio con il contenuto dispositivo dell'art. 53 (e anche 43) del d.P.R. n. 1092/1973, dal quale è dato evincere, come dianzi detto, che la liquidazione del trattamento deve fare riferimento all'ultima retribuzione percepita nei termini previsti dalle norme applicabili al tempo di maturazione del diritto, giacché "*le prestazioni si liquidano sulla base della legge vigente alla data della liquidazione stessa*" (Corte cost. sett. 290/2010, 434/2002), di perfezionamento della fattispecie costitutiva. In breve, il diritto a pensione sorge nel momento in cui si verificano i presupposti soggettivi, contributivi e di anzianità previsti dalla legge vigente alla data della liquidazione medesima (Corte cost. 169/1986, 446/2002, Cass. 4194/2003, 21244/2014, Corte conti Sez. I d'app. 45/2022, Sez. III d'app. 237/2022). In detta ottica, lo stesso fluire del tempo costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili (grado di sottufficiale in precedenza rivestito e grado di ufficiale alla cessazione) e a rendere applicabile alle stesse una disciplina diversa (Corte cost. nn. 92/2021, 104/2018, 53/2017, 254/2014). Ebbene, quand'anche le suindicate argomentazioni possano ritenersi sufficienti a giustificare il rigetto del gravame, il Collegio non intende sottrarsi alla disamina delle ulteriori argomentazioni opposte dall'appellante. In

specie, il militare fonda la propria richiesta di calcolo della pensione con un coefficiente più favorevole, quello previsto per i sottufficiali e che dovrebbe trovare applicazione in ragione della clausola di salvaguardia contenuta nel successivo co. 8, sul co. 6 dell'art. 54, disposizione ritenuta avere portata generale, che così dispone: "*Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri (…) si considera la percentuale di aumento del 3,60%*". Rileva la Sezione che detto contenuto deve essere letto in combinato disposto con quello del precedente co. 5, ove si fa riferimento ai "*collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio*", disposizione che, pur testualmente riferibile ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, integra un principio a carattere generale e non una disposizione speciale. In breve, il co. 5 prevede una percentuale di aumento dell'1,80% per i sottufficiali collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio. Il co. 6 estende ai sottufficiali dell'Arma (con la maggiorazione del 3,60%) la disciplina speciale del co. 5 che prevede, come detto, un aumento dell'1,80% per i sottufficiali collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per le cessazioni dal servizio, ipotesi che non ricorre nel caso all'esame, posto che il Tenente XX è cessato dal servizio per limiti di età. Questo permette di poter affermare che lo speciale coefficiente di rendimento del 3,60% è applicabile ai sottufficiali collocati in quiescenza prima dei previsti limiti di età perseguendo una finalità eminentemente perequativa nei confronti di questi che, venendo collocati in quiescenza prima di detto limite, non riescono a conseguire la pensione massima. Dappoi, neppure il co. 8, dell'art. 54, secondo il quale "*In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di*

quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utili maturati alla data di cessazione dal servizio", a parere del Collegio fornisce elementi aventi inequivoca attitudine persuasiva. È pur vero che il suo *incipit* potrebbe lasciar intendere (come dichiarato in termini di certezza dall'appellante supportato, in questo, dall'orientamento di una parte delle Sezioni giurisdizionali regionali) che si tratti di una perdurante disposizione di chiusura a carattere precettivo tesa a salvaguardare coloro che, progredendo in carriera, potrebbero paradossalmente averne un decremento. La disposizione, contestualizzata al momento di entrata in vigore del T.U. n. 1092 (29 dicembre 1973), ha previsto che la pensione liquidata al militare (in specie con il grado di ufficiale) deve essere posta a raffronto con il trattamento che, ipoteticamente, sarebbe stato liquidato ove il medesimo avesse rivestito alla cessazione dal servizio il grado inferiore. Ai fini dell'operatività della clausola sarebbe stato però necessario allegare (già in primo grado), da parte del militare, la specifica retribuzione (di fonte pubblica) del servizio attivo (che non compete all'INPS fornire), che avrebbe ottenuto ove avesse terminato la carriera nel grado inferiore, sulla quale applicare la pertinente aliquota di computo (pari al 3,60%, ove eventualmente superabile il limite della sua non applicazione ai militari cessati dal servizio per limiti di età) al cui esito si sarebbe dovuto confrontare l'importo di detta ipotetica pensione, quale soglia minima alla quale deve essere adeguato, ove mai fosse inferiore, l'importo del trattamento effettivamente liquidato con il grado di ufficiale.

L'appellante, ove superabili le preclusioni *ut supra* indicate, non ha fornito, in specie, elementi convincenti, all'esito di calcoli da effettuare con

poste contabili certificate e conformi alle richiamate discipline, che la pensione che avrebbe conseguito con il grado di sottufficiale (da determinare con le retribuzioni a detto grado corrispondenti sino alla cessazione) sarebbe stata superiore a quella effettivamente conseguita con il grado di ufficiale. Né tampoco detta dimostrazione può essere persuasivamente fornita utilizzando dati riferiti ad altri pensionati e correlati ad aliquote di rendimento in concreto non applicabili all'ipotesi di causa, ovvero riportando conteggi con poste attribuite al XX ma prive di certificazione sulla loro attendibilità. Da ultimo, non è estraneaall'opinare giuridico,inteso a validare la non percorribilità della tesi dell'appellante, la considerazione del co. 8 dell'art. 54 in chiave evolutiva, ossia nell'attenta valutazione degli effetti prodotti dalla successiva legislazione pensionistica, in specie in termini recessivi sulla sua fruibilità compensati, però, da effettivimiglioramenti della base pensionabile superiore al limite dell'80%. In breve, l'Istituto rileva, con ragionamento che il Collegio ritiene non implausibile, la necessità della lettura sistematica e in termini evolutivi dei commi 7 e 8 dell'art. 54. Invero, il co. 8 dispone che la pensione (liquidata sulla base dello stipendio fruito alla cessazione come ufficiale) non può essere inferiore, nel minimo (importo salvaguardato), a quella astrattamente conseguibile nel grado inferiore (in specie di sottufficiale); il co. 7 prevede, invece, che "*la pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80% della base pensionabile*". Non pare potersi revocare in dubbio la stretta correlazione, a motivo della sostenibilità della gestione, tra il minimo del trattamento ottenuto attraverso l'applicazione delle aliquote contenute nei diversi commi dell'art. 54 e la circostanza che l'applicazione di dette

percentuali non può comunque superare l'80% della base pensionabile. Invero, con il nuovo sistema di calcolo previsto dall'art.1, co. 707 della l. 190/2014, che ha innovato il co. 2 dell'art. 24 del d.l. 201/2011 introducendo un doppio conteggio, il tetto massimo dell'80% ha perso di attualità. Difatti, la suindicata disposizione, per i trattamenti da liquidarsi dopo il 1° gennaio 2012, obbliga a mettere in pagamento la pensione di importo minore fra i due scaturiti, rispettivamente, dall'applicazione delle regole vigenti prima dell'entrata in vigore della legge "Monti -Fornero" (perciò, con il sistema integralmente retributivo) e dall'applicazione del sistema di calcolo introdotto dall'art. 24, co. 2 del d.l. n. 201/2011 (quindi, con il sistema misto: retributivo per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 2011 e contributivo per quelle maturate dal 1° gennaio 2012 alla cessazione). Ai fini del calcolo con il sistema interamente retributivo, l'art. 1, co. 707 della l. 190/2014 (utile a determinare il primo dei due importi da porre a confronto), ha imposto tuttavia di valutare la complessiva anzianità contributiva maturata dall'assicuratosino alla cessazione, non fermandosi al 31 dicembre 2011 e così rimuovendo, di fatto, il limite massimo di anzianità contributiva utilmente valutabile, pari a 40 anni, e con questo il limite massimo dell'80% della retribuzione pensionabile. Dalla documentazione allegata emerge che la pensione calcolata con il sistema interamente retributivo (che si è dimostrata di importo inferiore a quella determinata con il sistema misto, in cui continua a trovare applicazione, per la componente retributiva, il tetto dell'80% della base pensionabile) è stata calcolata sulla base di un'aliquota di rendimento complessivo del 90,80%, perciò superiore all'80%.

Conseguentemente, appare non irragionevole sostenere, come fa

l'Ente previdenziale, "*che la sopravvenuta inapplicabilità del limite massimo di cui all'art. 54, co. 7 del d.P.R. 1092/1973, inapplicabilità indotta dalla speciale previsione di cui all'art. 1, co. 707, della l. 190/2014, determini la conseguenziale inapplicabilità del connesso limite minimo di cui co. 8 dello stesso art. 54*". Una tale esegesi d'altronde trova conforto nella *ratio* sottesa agli interventi del 2011 e del 2014 (cfr. art. 24, co. 1 del d.l. 201/2011), espressamente diretti alla riduzione della spesa pensionistica e, quindi, a rendere sostenibile il sistema anche in chiave intergenerazionale. Conclusivamente, i commi 7 e 8 dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, da interpretare evolutivamente con l'art. 24, co. 2 del d.l. 201/2011, modificato dall'art. 1, co. 707 della l. 190/2014, consentono di affermare che la pensione degli ufficiali, liquidata dopo il 1° gennaio 2012 con il sistema interamente retributivo, all'esito del doppio calcolo, deve scontare i coefficienti propri della categoria, risultando inapplicabile la disposizione di salvaguardia di cui al co. 8 dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973.

Le suindicate conclusioni risultano già validate, al cospetto di due orientamenti che si sono formati presso le Corti regionali di primo grado (ove si è creato un contrasto c.d. orizzontale), entrambi meritevoli di considerazione, dalle Sezioni giurisdizionali di appello, quali organi della nomofilachia intermedia, risultando le Sezioni riunite "*quali articolazione interna della medesima Corte in sede di appello*" (artt. 10 e 11 c.g.c.), che hanno ricondotto a sistema le norme sopravvenute e i relativi arresti giurisprudenziali (cfr. Corte dei conti, Sez. III di app. n. 25/2025, Sez. I di app. nn. 219, 221 e 222/2024, Sez. di app. per la Regione Siciliana n. 32/A/2023 e n. 75/A/2024, che hanno dichiarato infondate domande giudiziarie sovrapponibili a quella articolata dal XX). In particolare, le sentt. nn. 219,

221 e 222/2024 della Sezione prima di appello hanno riformato integralmente le sentt. n. 137, n. 136 e 138 del Giudice monocratico del Piemonte richiamate a supporto del gravame dal sig. XX. Giova poi rilevare che la difformità di opinioni tra giudici di grado diverso (c.d. contrasto verticale, in specie tra una parte delle Corti regionali e l'orientamento delle Sezioni di appello) rientra nella fisiologia del sistema giudiziario che garantisce più gradi di giudizio, con preminenza della pronuncia del giudice di secondo grado, mentre l'unico contrasto che rileva, ai fini dell'ammissibilità di una questione di massima (in specie sollecitata dall'appellante nelle memorie aggiuntive) è quello che si produce tra sentenze pronunciate dalle Sezioni giurisdizionali di appello (*ex aliis*, anteriormente all'entrata in vigore del codice di rito contabile, SS.RR. n. 1/QM/2010, n. 8/QM/2010, n. 6/QM/2011, n. 10/QM/2011, n. 17/QM/2011). Il riconoscimento alle sole Sezioni giurisdizionali di appello del potere di deferimento, fermo restando quello del Presidente della Corte dei conti e del Procuratore generale di deferire questioni di massima oppure di diritto "*che abbiano dato luogo, già in primo rado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi*" (art. 114 c.3 c.g.c.), di cui al co.1 dell'art. 114 c.g.c. recepisce l'impostazione del c.d. contrasto orizzontale, in specie non sussistente. Sicché, la richiesta formulata in subordine dall'appellante non è meritevole di considerazione per mancanza di difformi orientamenti tra i giudici titolari della nomofilachia intermedia.

Da ultimo, alcun contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Carta fondamentale discende dalla mancata applicazione dei commi 6 e 8 dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, siccome interpretati dall'appellante. In specie, quand'anche non debitamente affrontato dall'appellante l'asserito *vulnus* a

diritti fondamentali, quali la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale e il diritto a una particolare protezione, nel senso che il trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa, nell'ipotesi di causa non si è realizzata alcuna disparità di trattamento, poiché la pensione dei sottufficiali è parametrata su presupposti differenti da quella degli ufficiali. Detto altrimenti, la diversità di trattamento, peraltro indimostrata, è del tutto ragionevole, data l'eterogeneità degli stessi. Altro è, invece, postulare una selettiva applicazione di disposizioni pensionistiche favorevoli invocando una disparità per situazioni eterogenee. In definitiva, le richieste dell'appellante, ove accolte, si risolverebbero in una sostanziale scelta del sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione*ex post*, ossia effettuata dopo la cessazione dal servizio, che si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale (Corte cost. n. 82/2017, 112/2024). Conclusivamente, l'appello è da rigettare e la prima decisione da confermare. Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Quelle di lite, per compensi ed esborsi del grado, in ragione della novità della questione trattata e del margine di incertezzainterpretativa della questione controversa, atteso che alla data (del 24 febbraio 2023) di proposizione dell'odierno gravame comunque sussisteva un duplice orientamento di primo grado sul quale non si erano ancora pronunciate le

Sezioni di appello (la prima pronuncia della Sezione di appello per la Regione Siciliana è stata depositata il 21 giugno 2023), ritiene il Collegio che possano integralmente compensarsi, a mente dell'art. 31, co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, rigetta l'appello iscritto al **n. 60605/R.G.** e, per l'effetto, conferma la sent. n. 55/2022, della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria. Nulla per le spese di giustizia. Compensa integralmente quelle di lite del grado.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza del 14 maggio 2025.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite) — (Dott. Tammaro Maiello)

"*F.to digitalmente*" — "*F.to digitalmente*"

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al co. 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

"*F.to digitalmente*"

Depositata in Segreteria il 28/05/2025

Il Dirigente

"*F.to digitalmente*"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, lì 28/05/2025

Il Dirigente

"*F.to digitalmente*"